APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-JUGOSLAVI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEGLI ENTI PUBBLICI DELL'ISTRIA, STIPULATI A POLA IL 12 DICEMBRE 1930

Art. 7 (Convenzione)

Restano a carico dell'Amministrazione provinciale dell'Istria i provvedimenti sanitari, scolastici e gli altri eventuali presi fino ai giorni dello sgombero a sensi delle leggi allora vigenti a favore dei territori passati a formar parte del Regno jugoslavo; del pari restano a suo carico fino giorni indicati gli emolumenti di attivita' ed i provvedimenti di riposo per maestri ed i provvedimenti di riposo per funzionari comunali che abbiano acquistato la cittadinanza jugoslava.

Versione in vigore dal 29 aprile 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Estremi	Legge 22 dicembre 1932, n. 2070
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-italo-jugoslavi-per-la-sistemazione-degli/convenzione-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it